

DELIBERAZIONE 27 SETTEMBRE 2018
480/2018/R/GAS

DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DELL'INCENTIVAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DEL TIB
(TESTO INTEGRATO DEL BILANCIAMENTO), VALIDI DAL 1 OTTOBRE 2018

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1035^a riunione del 27 settembre 2018

VISTI:

- la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE;
- il regolamento CE 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE 312/2014 della Commissione europea, del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 312/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2016, 554/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 312/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 661/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 661/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 429/2018/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 429/2018/R/gas);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), come da ultimo approvato dall'Autorità (di seguito: codice di rete).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, l'Autorità regola i servizi di trasporto e di dispacciamento del gas naturale, al fine di garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, nonché la massima imparzialità e la neutralità nell'erogazione dei medesimi servizi;
- con il Regolamento 312/2014, la Commissione ha istituito un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- con la deliberazione 312/2016/R/gas, l'Autorità ha approvato il Testo Integrato del Bilanciamento Gas (di seguito: TIB) che attua il Regolamento 312/2014;
- il TIB, all'articolo 9, ha istituito, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Regolamento 312/2014, un sistema di incentivi finalizzato al perseguimento da parte del responsabile del bilanciamento di azioni per il bilanciamento della rete coerenti con il funzionamento economico ed efficiente della rete di trasporto;
- in particolare, il sopra richiamato articolo 9, ha definito gli indicatori di *performance* del responsabile del bilanciamento ed i parametri degli incentivi economici associati ai suddetti indicatori;
- la relazione tra gli indicatori di *performance* ed i relativi incentivi è espressa in forma parametrica al fine di poter procedere, ogni qual volta ritenuto necessario, ad aggiornare con separato provvedimento i valori numerici dell'incentivazione fermi restando i principi in base ai quali sono stati determinati;
- gli indicatori di *performance* individuati dal TIB sono:
 - *p1*, che misura l'errore percentuale della previsione dei quantitativi giornalieri di gas prelevato ai punti di riconsegna, effettuata dal responsabile del bilanciamento nel giorno precedente a quello di flusso;
 - *p2*, che misura il rapporto, espresso in percentuale, fra la differenza dei prezzi delle azioni di bilanciamento in acquisto e vendita e il prezzo medio ponderato di mercato in ciascun giorno gas;
 - *p3*, che misura l'utilizzo per il bilanciamento della rete di risorse nella disponibilità del responsabile del bilanciamento;
- con la deliberazione 554/2016/R/gas, l'Autorità ha definito i parametri numerici degli incentivi di cui all'articolo 9, del TIB, per il periodo 17 ottobre 2016 – 30 settembre 2017 (di seguito: primo periodo);
- con la deliberazione 661/2017/R/gas, l'Autorità ha definito i parametri numerici degli incentivi, di cui all'articolo 9 del TIB, per il periodo 1 ottobre 2017 – 30 settembre 2018 (di seguito: secondo periodo) aggiornando i precedenti parametri delle funzioni e ha modificato (ponendo alle 9:00 anziché alla fine del giorno gas precedente) i termini per la dichiarazione del *linepack* obiettivo da parte del responsabile del bilanciamento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il documento per la consultazione 429/2018/R/gas, l’Autorità ha presentato l’andamento delle prestazioni e degli incentivi nei primi due periodi di applicazione (17 ottobre 2016 – 30 settembre 2017 e 1 ottobre 2017 – 31 maggio 2018) e, alla luce delle *performance* osservate, ha posto in consultazione alcune modifiche ai parametri degli incentivi per il periodo dal 1° ottobre 2018 (di seguito: terzo periodo);
- in particolare, gli orientamenti presentati dall’Autorità nel documento per la consultazione 429/2018/R/gas sono così riassumibili:
 - a) adeguamento del valore base dell’incentivo *p2* in modo da renderlo maggiormente in linea coi valori osservati della *performance* (dall’attuale valore del 3% a quello del 2%);
 - b) diminuzione del valore massimo associato all’incentivo *p2* per rafforzare l’incentivo sulla *performance p3*;
 - c) adeguamento dei parametri del sistema di incentivazione (*p1-II, p3-I3, k*) al fine di ridurre complessivamente nell’ordine di un terzo l’incentivo atteso per il prossimo anno termico rispetto a quanto previsto per l’anno termico in corso;
 - d) mantenimento del livello massimo della penalizzazione complessiva, derivante da tutti e tre gli incentivi, pari a 5 milioni di euro, in continuità con gli anni termici precedenti;
 - e) scadenza del terzo periodo di incentivazione fissata al 31 dicembre 2019;
- ad integrazione del documento per la consultazione 429/2018/R/gas, è stata pubblicata, per la valutazione degli utenti, anche una proposta di modifica della modalità di determinazione della *performance p1* (di seguito: proposta dell’RdB) trasmessa dal responsabile del bilanciamento all’Autorità in data 1 agosto 2018, ai sensi della deliberazione 661/2017/R/gas;
- la proposta dell’RdB prevede che la *performance p1* sia calcolata con riferimento all’errore di stima dei quantitativi prelevati dal sistema, inclusi consumi, perdite e gas non contabilizzato, in luogo dei soli prelievi misurati presso i punti di riconsegna;
- dalla consultazione, a cui hanno partecipato 11 soggetti, è emerso un generale consenso relativamente agli orientamenti prospettati dall’Autorità nel documento per la consultazione 429/2018/R/gas; solo il responsabile del bilanciamento ha evidenziato la necessità di mantenere inalterato l’attuale sistema di incentivazione, in termini di struttura degli indicatori, target delle *performance* e valori dei singoli parametri delle prestazioni *p1, p2* e *p3*, fino al 2020;
- più in particolare, con riferimento alla *lettera a)*, la maggior parte dei soggetti ha espresso preferenza per una riduzione del valore base dell’incentivo dall’attuale 3% all’1,5%, in luogo del 2% prospettato, in modo da renderlo più vicino ai valori medi registrati;

- con riferimento alla *lettera b)*, gli utenti si sono detti favorevoli ad un rafforzamento dell'incentivo sulla *performance p3* rispetto alla *performance p2*; tuttavia, alcuni soggetti hanno sottolineato la necessità di rivedere anche la struttura della *performance p2* per introdurre un termine che tenga conto del livello di intervento del responsabile del bilanciamento; secondo i suddetti soggetti, infatti, un indice basato esclusivamente sul differenziale di prezzo tenderebbe a spingere il responsabile del bilanciamento a intervenire per approvvigionare grandi volumi al fine di minimizzare tale differenziale indipendentemente dalle esigenze reali della rete;
- con riferimento alla *lettera c)*, un utente ha sottolineato l'esigenza di assicurare che la riduzione degli incentivi al responsabile del bilanciamento non costituisca un freno rispetto alla spinta al miglioramento progressivo della *performance* del trasportatore; il responsabile del bilanciamento, inoltre, ha evidenziato che "*una riduzione del livello degli incentivi rispetto a quelli attualmente riconosciuti, più che comportare una ripartizione dei benefici economici tra trasportatore e utenti, rischia di ridurre in maniera più significativa i benefici conseguibili dal sistema per effetto di minori performance stimulate da incentivi più bassi*"; alcuni partecipanti, al contrario, hanno proposto di inserire un valore base e un valore *target* più sfidanti per la *performance p1*;
- con riferimento alla *lettera d)*, alcuni utenti hanno criticato l'asimmetria esistente tra l'incentivo massimo teorico (circa 40 milioni di euro) e la penale massima applicabile al responsabile del bilanciamento (5 milioni di euro), proponendo un aumento del livello della penale e/o la previsione di un tetto massimo agli incentivi incassati dal responsabile del bilanciamento;
- con riferimento alla *lettera e)*, molti partecipanti hanno concordato con la proposta di fissare la scadenza del terzo periodo di incentivazione al 31 dicembre 2019;
- per quanto riguarda la proposta del responsabile del bilanciamento di modifica della *performance p1*, la maggior parte degli utenti non ha espresso preferenze; alcuni ritengono necessari ulteriori dettagli per poter valutare la proposta; tre soggetti si sono detti contrari poiché ritengono che l'attuale indicatore sia più trasparente e più significativo per gli utenti;
- infine, nel corso della consultazione:
 - i. alcuni soggetti hanno richiesto di aumentare la frequenza degli aggiornamenti dei dati di misura parziali forniti ai singoli utenti relativamente ai loro portafogli; due utenti hanno inoltre proposto di inserire un parametro che incentivi il responsabile del bilanciamento a fornire ai singoli utenti ciascun giorno per il giorno successivo, con aggiornamenti nel giorno gas, previsioni quanto più attendibili in merito ai prelievi di competenza;
 - ii. molti utenti hanno chiesto dei chiarimenti sui risultati dell'analisi dell'operatività del responsabile del bilanciamento relativamente all'anno termico in corso, da cui è emerso che per circa il 20% delle ore in cui è intervenuto, il comportamento del responsabile del bilanciamento non è

risultato pienamente in linea con le esigenze di bilanciamento fisico del sistema;

- iii. molti utenti hanno chiesto una riflessione sulle conclusioni del documento ACER “*Report on the implementation of the Balancing Network Code*”, pubblicato lo scorso agosto, da cui si evince che in Italia il livello degli sbilanciamenti degli *shipper* e il livello degli interventi del TSO sul mercato del bilanciamento sono tra i più significati in Europa.

RITENUTO CHE:

- l’andamento complessivo delle *performance p1, p2 e p3*, presentato nel documento per la consultazione 429/2018/R/gas dimostra che lo schema di incentivi disegnato per il sistema italiano sia stato nel complesso efficace rispetto all’obiettivo di promuovere un’efficiente gestione del bilanciamento della rete;
- sia, pertanto, opportuno confermare lo schema di incentivazione attuale, salvo introdurre alcuni adeguamenti in linea con gli orientamenti prospettati con il documento per la consultazione 429/2018/R/gas, integrati nei termini di seguito esposti;
- in particolare, per quanto richiamato alla *lettera a)*, sia opportuno non modificare il valore base dell’incentivo *p2* oltre il valore posto in consultazione, confermando il livello del 2%;
- per quanto richiamato alla *lettera b)*, sia opportuno confermare il rafforzamento dell’obiettivo della *performance p3* rispetto a *p2*, prevedendo una diminuzione del valore massimo associato all’incentivo *p2* da 10.000 EUR a 5.000 EUR, e al contempo un aumento del valore massimo dell’incentivo sulla *performance p3* da 18.000 EUR a 20.000 EUR; peraltro tale intervento risulta più idoneo a perseguire l’obiettivo rappresentato dagli utenti di limitare ulteriormente possibili comportamenti del responsabile del bilanciamento, già di scarsa efficacia dato l’aumento di liquidità del mercato, finalizzati ad allineare il prezzo medio di mercato a quello marginale;
- per quanto richiamato alla *lettera c)*, sia opportuno confermare la riduzione di circa un terzo dell’ammontare complessivo dell’incentivo atteso per il prossimo periodo, secondo modalità che non alterino l’efficacia del sistema di incentivazione, in linea anche con le esigenze rappresentate dal responsabile del bilanciamento nonché con la segnalata opportunità di non ridurre la spinta complessiva all’efficienza;
- sia, a tal fine, opportuno prevedere che:
 - la predetta riduzione avvenga deducendo un importo costante all’incentivo complessivo giornaliero e mantenendo sostanzialmente inalterate le pendenze delle curve che rappresentano l’incentivo in funzione della *performance* raggiunta;
 - una somma corrispondente a tale riduzione possa essere corrisposta al responsabile del bilanciamento al raggiungimento di ulteriori obiettivi di

miglioramento ed efficientamento anche relativamente ai processi in corso di definizione ed implementazione in applicazione della riforma del *settlement gas*;

- per quanto richiamato alla *lettera d)*, il livello massimo di penalizzazione sia coerente con il mantenimento dell'attuale profilo di rischio del responsabile del bilanciamento e che non sia opportuno prevedere un limite ai premi complessivi conseguibili, ulteriore a quelli definiti per ciascuna *performance*, in quanto, una volta raggiunto tale limite, potrebbe venire meno l'interesse al miglioramento delle prestazioni;
- d'altra parte, la definizione di una soglia della penalità non pregiudica la possibilità dell'Autorità di valutare le circostanze che dovessero eventualmente portare a prestazioni significativamente inferiori alle attese e le azioni più opportune da intraprendere;
- la proposta dell'RdB di modificare i parametri dell'indicatore *pl* sia meritevole di considerazione, ma che necessiti di un supplemento di consultazione con gli utenti nell'ambito degli incontri periodici previsti all'articolo 11, comma 7 del TIB; in esito ai suddetti incontri, potrà essere valutata un'integrazione dei parametri degli incentivi anche nel corso del terzo periodo di incentivazione;
- le osservazioni di cui alle precedenti lettere *i.*, *ii.*, *iii.*, riguardino aspetti più ampi e non strettamente connessi alla definizione dei parametri di incentivazione e debbano pertanto essere analizzati ed eventualmente integrati nella regolazione con apposito intervento, in maniera organica e coerente con la riforma in corso del *settlement gas*

DELIBERA

1. di definire, per il periodo 1 ottobre 2018 – 31 dicembre 2019, i parametri di cui all'Articolo 9 del TIB, per ciascun incentivo *I1*, *I2*, *I3* come descritto nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di fissare l'ammontare complessivo *Ic* degli incentivi per il periodo di cui al comma 1, come segue:

$$Ic = \sum_1^{457} [I1_g + k_1 \cdot (I2_g + I3_g) - 5.500]$$

$$k_1 = \begin{cases} 1 & \text{se } (I2_g + I3_g) < 0 \\ 2 & \text{se } (I2_g + I3_g) \geq 0 \end{cases}$$

3. di prevedere che, a seguito della pubblicazione del bilancio definitivo dell'anno termico 2018-2019, il responsabile del bilanciamento determini e comunichi all'Autorità e alla Cassa per i servizi energetici ed ambientali (di seguito: la Cassa) il valore *Ic* di cui al precedente comma 2 relativo all'anno termico 2018-2019;

4. di prevedere che, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto, la Cassa versi al responsabile del bilanciamento, a valere sul conto oneri bilanciamento, il valore I_c , di cui al precedente alinea, se positivo ovvero il responsabile del bilanciamento corrisponda alla Cassa a favore del medesimo fondo l'importo pari al minore fra il sopra richiamato valore I_c e 5 milioni di euro;
5. di prevedere che il responsabile del bilanciamento, previa consultazione dei soggetti interessati anche nell'ambito degli incontri previsti dall'articolo 11, comma 7, del TIB, trasmetta all'Autorità una proposta relativa agli ulteriori obiettivi di miglioramento ed efficientamento di cui in motivazione;
6. di disporre che il responsabile del bilanciamento, nel quadro degli incontri previsti dall'articolo 11, comma 7, del TIB, illustri con maggior dettaglio la proposta di modifica dell'indicatore $p1$ e la trasmetta all'Autorità unitamente alle osservazioni presentate dagli utenti entro il 3 dicembre 2018;
7. di prevedere che, entro il 1° ottobre 2019, il responsabile del bilanciamento trasmetta all'Autorità una relazione in cui sono illustrate le *performance* ottenute rispetto agli indicatori oggetto di incentivo, fornendo una valutazione comparata con le pratiche internazionali più avanzate, e le azioni intraprese, di tipo organizzativo e in materia di investimenti effettuati per migliorare le *performance*;
8. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del bilanciamento e alla Cassa;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 settembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini